



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 27/19

Lussemburgo, 12 marzo 2019

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-616/17
Procureur de la République / Blaise e a.

Avvocato generale Sharpston: non sussiste alcun elemento tale da invalidare il regolamento relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

La sostanza attiva glifosato non costituisce un esempio rilevante delle presunte carenze del regime generale applicabile ai prodotti fitosanitari

Vari attivisti ambientali, membri del gruppo «Faucheurs volontaires anti OGM ariègeois» (mietitori volontari anti OGM di Ariège), sono accusati di aver causato danni penalmente rilevanti ai contenitori di un prodotto diserbante (nello specifico, il «Roundup») contenenti la sostanza chimica glifosato in locali situati nelle città di Pamiers, Saint-Jean du Falga e Foix (Francia).

Gli attivisti sono stati accusati di deterioramento e danneggiamento di beni altrui. Nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunal correctionnel de Foix (Tribunale penale di Foix, Francia), il pubblico ministero non si è opposto alla loro richiesta di investire la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale, sulla base del fatto che qualora fosse accertato che i prodotti contenenti glifosato potevano presentare rischi per la salute umana e per l'ambiente, egli avrebbe potuto decidere di non perseguire penalmente gli attivisti e che una siffatta constatazione potrebbe determinare la neutralizzazione dell'elemento giuridico su cui si erano fondate le azioni penali. Potrebbe anche accadere che se gli stessi dovessero essere condannati, detta constatazione possa incidere sulle sanzioni inflitte.

Il giudice del rinvio ha espresso dubbi riguardanti il regolamento rilevante¹ (in prosieguo: il «regolamento sui prodotti fitosanitari») e il principio di precauzione² in merito alla questione (i) se l'impresa richiedente che fabbrica il prodotto da immettere sul mercato non goda di una discrezionalità eccessiva, nella procedura di approvazione, nel definire la sostanza attiva che lo stesso denomina come la sostanza attiva nel suo prodotto e nel concentrare il suo intero fascicolo della domanda su un'unica sostanza, mentre il suo prodotto finale commercializzato ne contiene molteplici; (ii) se le disposizioni del regolamento sui prodotti fitosanitari consentano alle imprese richiedenti di effettuare per proprio conto i test, le analisi e le valutazioni contenuti nel fascicolo e di avvalersi delle norme sulla riservatezza per impedire una controanalisi indipendente di tale fascicolo o la pubblicazione dei rapporti di richieste di autorizzazione; (iii) se le disposizioni del regolamento sui prodotti fitosanitari tengano conto della presenza di diverse sostanze attive in uno stesso prodotto e (iv) se sia richiesto un controllo sufficiente del prodotto fitosanitario contenente glifosato effettivamente immesso sul mercato (sia in riferimento al cosiddetto «effetto cocktail», sia per quanto concerne la tossicità a lungo termine).

Per quanto attiene all'uso della sostanza attiva glifosato come esempio delle presunte carenze del regime generale applicabile ai prodotti fitosanitari, l'avvocato generale Eleanor Sharpston afferma che il problema essenziale che si presenta alla Corte è, semplicemente, sapere se le disposizioni

¹ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

² L'articolo 191, paragrafo 2, TFEU stabilisce che «[l]a politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione» e che essa «è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"».

generali e sistematiche del regolamento sui prodotti fitosanitari siano inficiate da carenze tali da rendere invalido il regolamento di cui trattasi.

L'avvocato generale Sharpston sottolinea, poi, che sebbene tutte le questioni sollevate vertano sulla conformità del regolamento sui prodotti fitosanitari con il principio di precauzione, tuttavia, il giudice del rinvio non spiega quali ritiene siano le componenti di tale principio. Esso non indica neppure in che misura detto principio debba essere applicato dalla Corte nel valutare se un atto dell'Unione come il regolamento sui prodotti fitosanitari sia invalido. L'avvocato generale Sharpston rileva pertanto che la comprensione di entrambi tali elementi è necessaria per determinare la portata del presente controllo di validità.

L'avvocato generale osserva che la corretta applicazione del principio di precauzione esige, in primo luogo, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute (o per l'ambiente) dell'uso proposto della sostanza in questione e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per la salute (o per l'ambiente) basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale. Pertanto, possono essere presentati ricorsi d'annullamento fondati sul principio di precauzione per contestare atti che si reputano troppo restrittivi, al contrario di quelli non sufficientemente restrittivi. Il regolamento sui prodotti fitosanitari costituisce, di per sé, una misura di precauzione, perché istituisce un regime di *previa approvazione* che si applica a una categoria generica di prodotti (i prodotti fitosanitari). Il testo di detto regolamento indica molto chiaramente che esso si fonda sul principio di precauzione e che le misure adottate sulla base di esso devono fondarsi su tale medesimo principio.

L'avvocato generale rileva inoltre che il settore del diritto coperto dal regolamento sui prodotti fitosanitari è tecnicamente e scientificamente complesso. Di conseguenza, le istituzioni dell'Unione dispongono di un potere discrezionale particolarmente ampio nel definire le misure da esse adottate. Tali misure possono essere annullate solo se manifestamente inadeguate o qualora le istituzioni abbiano commesso errori manifesti alla luce dell'obiettivo perseguito.

La prima e la terza questione sottoposte alla Corte sollevano entrambe dubbi sul fatto che il regolamento sui prodotti fitosanitari valuti compiutamente l'«effetto cocktail» di una sostanza attiva (vale a dire, l'effetto dell'esposizione a differenti prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o a diverse sostanze attive contenute in un singolo prodotto fitosanitario). L'avvocato generale osserva che, se una particolare procedura di approvazione omette di considerare adeguatamente l'effetto cocktail, esistono reti di sicurezza che consentono di adottare misure restrittive sulla base del principio di precauzione. Le misure precauzionali possono essere adottate indipendentemente da qualsiasi valutazione dei rischi effettuata nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione ai sensi del regolamento sui prodotti fitosanitari. Quest'ultimo, dunque, consente espressamente alle autorità competenti a livello dell'Unione e degli Stati membri di invocare altre valutazioni al fine di giustificare, se del caso, misure precauzionali. L'avvocato generale conclude che non è stato prodotto alcun elemento atto a dimostrare che il regolamento sui prodotti fitosanitari è viziato da un errore manifesto quale la mancata considerazione dell'«effetto cocktail» nelle valutazioni effettuate ai sensi di tale regolamento o il fatto che un'impresa richiedente possa manipolare la sua presentazione dei dati in modo che tale effetto non sia oggetto di valutazione. **Il regime istituito dal regolamento è solido e consente di individuare e correggere errori di valutazione nei singoli casi.**

L'avvocato generale rileva che il fatto che tutte le valutazioni effettuate ai sensi del regolamento sui prodotti fitosanitari, sia a livello dell'Unione, sia a livello degli Stati membri, dipendano dalla presentazione di fascicoli contenenti dati completi impedisce che sia la stessa impresa richiedente a condurre gli studi necessari, secondo i suoi protocolli (di parte) e standard (parziali), e a scegliere quali dati preferisce inserire nel suo fascicolo. Piuttosto, mi sembra chiaro che il regolamento sui prodotti fitosanitari esiga esattamente l'opposto, imponendo requisiti oggettivi sulla qualità dei dati da fornire. Le norme in materia di riservatezza di cui al regolamento sui prodotti fitosanitari operano in via di eccezione al principio generale dell'accesso alle informazioni e ai documenti e devono essere interpretate e applicate in maniera restrittiva. Pertanto, secondo l'avvocato generale, **le disposizioni adottate dalle istituzioni dell'Unione nel regolamento sui**

prodotti fitosanitari per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai dati trasmessi dall'impresa richiedente sono conformi ai principi generali in materia di accesso alle informazioni e ai documenti, nonché alla giurisprudenza della Corte. Di conseguenza, esse sono adeguate e non viziate da errori.

L'avvocato generale constata poi che qualora una valutazione dimostri che vi è un rischio per la salute umana dovuto (ad esempio) alla tossicità a lungo termine, ma non sia chiara la gravità di tale rischio, nessuna disposizione del regolamento sui prodotti fitosanitari impedisce alle autorità competenti di respingere la domanda di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in applicazione del principio di precauzione. In linea di principio, è sempre possibile imporre requisiti più rigorosi in materia di dati. Tuttavia, esigere un'analisi di tossicità a lungo termine *prima* dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario comporta costi aggiuntivi e ritarda il momento in cui gli agricoltori hanno accesso a tale prodotto per proteggere le loro colture. Occorrerebbe trovare un equilibrio tra due obiettivi concorrenti: un livello adeguatamente elevato di protezione per l'uomo, gli animali e l'ambiente e la possibilità di immettere sul mercato prodotti che possono migliorare la produttività dell'agricoltura. **Non è stato prodotto alcun elemento atto a suffragare la conclusione che il legislatore dell'Unione avrebbe commesso un errore manifesto nell'operare detto bilanciamento nel regolamento sui prodotti fitosanitari.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575